

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 23 LUGLIO 2008, N. 30833: in base a quanto disposto dalla legge n. 394 del 1991 tra le aree protette rientrano, oltre ai parchi nazionali, anche i parchi naturali, interregionali e regionali: il conseguente divieto di introdurre armi in aree protette.

«Premesso che la normativa introdotta dalla legge n. 394 del 1991, intitolata “Legge quadro sulle aree protette”, all’art. 2 indica nella classificazione delle aree naturali protette anche i parchi regionali, si rileva che, ai sensi del citato articolo 2 comma 5 della legge n. 394 del 1991, tra le zone protette rientrano, oltre i parchi nazionali, anche i parchi naturali, interregionali e regionali. L’art. 30 comma 8 della citata legge prevede a sua volta che “le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di legge regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali”.»

Il divieto di introdurre armi all’interno delle zone protette di cui all’art. 11 lett. F della legge n. 394 del 1991 «costituisce ...lo strumento prescelto dal legislatore per la radicale salvaguardia della fauna nelle zone protette. »

«Detto divieto riguarda quindi un’attività che si presume ope legis, potenzialmente pericolosa per gli equilibri naturali della fauna protetta, In proposito, come ha precisato questa Corte (v. Sent. pen. sez. III sent. 22 marzo 2005, n. 17611) “ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui agli artt. 11, comma terzo lettera f e 30 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 è sufficiente la constatata presenza del privato, senza la prescritta autorizzazione all’interno dell’area protetta ed in possesso di un arma e munizioni indipendentemente dalla flagranza dell’attività venatoria o dell’atteggiamento di caccia, atteso che il divieto di portare armi all’interno delle aree protette costituisce lo strumento prescelto dal legislatore per la radicale salvaguardia della fauna protetta del parco”. »



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

30833 / 08

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 10/06/2008

SENTENZA

N. 00737 /2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. LUPO ERNESTO	PRESIDENTE	
1.Dott.CORDOVA AGOSTINO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.ONORATO PIERLUIGI	"	N. 039291/2007
3.Dott.GENTILE MARIO	"	
4.Dott.MARMO MARGHERITA	" rel.	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

PUBBLICO MINISTERO PRESSO

TRIBUNALE di BRINDISI

nei confronti di:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) PAGLIARA SERGIO | N. IL 23/07/1960 |
| 2) PALERMO LUIGI | N. IL 10/12/1945 |
| 3) ESPOSITO ANTONIO | N. IL 08/01/1950 |
| 4) CORRADO SALVATORE | N. IL 30/05/1939 |
| 5) PUTIGNANO BIAGIO | N. IL 01/08/1975 |

avverso ORDINANZA del 04/10/2007

TRIB. LIBERTA' di BRINDISI

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. MARMO MARGHERITA
sentito il Procuratore Generale in persona del sostituto
proc. gen. GERACI VINCENZO che ha chiesto
l'annullamento con rinvio

FATTO E DIRITTO

In data 1 settembre 2007 il Personale del Corpo Forestale dello Stato, Stazione di Brindisi, sorprende all'interno dell'area protetta, denominata " Saline di Punta della Contessa, Sergio Pagliara, Luigi Palermo, Antonio Esposito, Salvatore Corrado e Biagio Putignano che transitavano a bordo di due autovetture, all'interno delle quali venivano rinvenuti fucili e munizioni che venivano posti sotto sequestro probatorio.

I decreti di sequestro venivano convalidati dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi nei confronti dei sunnominati, indagati in ordine ai reati di cui agli artt. 11 comma 3 lettera F) e 30 della legge n. 394 del 1991.

Con ordinanza del 4 ottobre 2007 il Tribunale di Brindisi, riuniti i ricorsi proposti dagli indagati, ritenuto che non potevano individuarsi nelle condotte ascritte ai ricorrenti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata annullava i decreti e disponeva la restituzione delle armi e delle munizioni ai rispettivi proprietari.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio degli atti al Tribunale di Brindisi.

Tanto premesso il Collegio rileva che, con la prima censura, il Procuratore della Repubblica rileva che la motivazione del provvedimento impugnato contrasta con la lettera della norma incriminatrice contenuta nell'art. 11 comma 3 lettera F della legge n. 394 del 1991 che vieta la mera introduzione da parte dei privati di armi nei parchi senza la prescritta autorizzazione.

Rileva il ricorrente che ai fini della configurabilità della contravvenzione *de qua*, è infatti sufficiente la constatata presenza del privato, senza la prescritta autorizzazione, all'interno di un'area protetta ed in possesso di arma e munizioni, a prescindere dalla flagranza dell'attività venatoria o dell'atteggiamento di caccia.

Con la seconda censura il ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale del riesame aveva ritenuto che la norma contestata era applicabile ai soli parchi nazionali e non a quelli regionali, come il Parco Saline Punta della Contessa, ove i fatti erano accaduti.

Tale area doveva invece ritenersi ricompresa nella previsione di cui all'art. 2 della legge citata.

Tanto premesso il Collegio rileva che per ragioni di logica priorità va esaminata preliminarmente la seconda censura.

Essa è fondata.

Premesso che la normativa introdotta dalla legge n. 394 del 1991, intitolata "Legge quadro sulle aree protette", all'art. 2 indica nella classificazione delle aree naturali protette anche i parchi regionali, si rileva che, ai sensi del citato articolo 2 comma 5 della legge n. 394 del 1991, tra le zone protette rientrano, oltre ai parchi nazionali, anche i parchi naturali, interregionali e regionali.

L'art. 30 comma 8 della citata legge prevede a sua volta che "le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di legge regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali".

Deve quindi ritenersi erronea la limitazione eseguita dal Tribunale del riesame che ha ritenuto applicabile la normativa in esame ai soli parchi nazionali.

Il giudice di merito avrebbe quindi dovuto accertare se era stato emesso il regolamento dall'Ente Parco e quale fosse il suo contenuto in relazione al divieto di introdurre armi nel Parco e, conseguentemente, accertare se il comportamento ascritto agli indagati fosse oggetto di specifico divieto, ovvero, in caso di mancata approvazione del regolamento, ritenere operative le norme di salvaguardia contenute nell'art. 6 comma 4 della citata legge, secondo cui “ dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'art. 11”.

Il divieto di introdurre armi all'interno delle zone protette di cui al citato articolo 11 lettera F della legge n. 394 del 1991 costituisce infatti lo strumento prescelto dal legislatore per la radicale salvaguardia della fauna nelle zone protette.

A norma dell'art. 11 comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 nei parchi sono infatti vietate “ le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora ed alla fauna protette e ai rispettivi habitat”.

Nel testo normativo sono elencati una serie di divieti specifici, tra i quali figura, alla lettera F), quello “dell'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati”.

Detto divieto riguarda quindi un'attività che si presume *ope legis*, potenzialmente pericolosa per gli equilibri naturali della fauna protetta.

In proposito, come ha precisato questa Corte (v. Sent. pen. sez. III sent. 22 marzo 2005, n. 17611) “ ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui agli artt. 11, comma terzo lettera f e 30 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 è sufficiente la constatata presenza del privato, senza la

prescritta autorizzazione all'interno di un'area protetta ed in possesso di un arma e munizioni indipendentemente dalla flagranza dell'attività venatoria o dell'atteggiamento di caccia, atteso che il divieto di portare armi all'interno delle aree protette costituisce lo strumento prescelto dal legislatore per la radicale salvaguardia della fauna protetta del parco".

Va quindi annullata l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brindisi il quale dovrà accertare ed applicare il contenuto del regolamento del Parco qualora esso sia stato emanato ovvero applicare la norma di salvaguardia contenuta nell'art. 11 comma 3 lettera F della legge 6 dicembre 1991 n. 394 interpretata alla luce dei principi di diritto sopra enunciati

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Brindisi


Così deciso in Roma il 10 giugno 2008

IL PRESIDENTE

Ermete Lupat

IL CONSIGLIERE EST.

Maftello



[Handwritten signature]

